



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile - Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Glauco Zaccardi presidente,

dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,

dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 69/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale, visto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, depositato in data 15.05.2025 dalla ricorrente BORGONUOVO GIORDANA (C.F. BRGGDN73T56H501C), residente in Formia (Lt), via Campole s.n.c., assistita dagli avvocati Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri e coadiuvata dal gestore della crisi dott.ssa Simona Russo, nominata dall'OCC "I diritti del debitore di Cassino";

vista la relazione depositata dal predetto gestore della crisi;

viste le richieste di chiarimenti del giudice delegato del 3.7.2025 e del 18.9.2025;

viste le integrazioni depositate dalla ricorrente in data 11.9.2025 e 25.9.2025;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 ccii, tenuto conto della residenza di parte ricorrente;

OSSERVA

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e dai suoi due figli, Andrea Vittoria di anni 19 e Michelle Vittoria di anni 9, entrambi studenti non economicamente autosufficienti.

La fonte di reddito della famiglia è rappresentata dal reddito della ricorrente, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente presso l'Istituto comprensivo di Itri, con stipendio mensile di euro 1.500,00, somma maggiorata di euro 350,00 quale



assegno unico ed euro 500,00 corrisposti mensilmente a titolo di mantenimento per i figli dall'ex marito; il reddito mensile complessivo è, pertanto, di euro 2.350,00.

La ricorrente vice unitamente ai suoi figli nell'immobile sito in Formia, via Campole s.n.c., corrispondendo a titolo di indennità di occupazione la somma di euro 280,00 mensili a favore della procedura esecutiva immobiliare di questo Tribunale r.g.e.i. n. 4/2024 intrapresa in danno della Cooperativa del Sole, proprietaria dell'immobile; la ricorrente è, altresì, consapevole di doversi trasferire in altra abitazione al momento della vendita esecutiva dell'immobile staggito.

Quanto al patrimonio da porre in liquidazione si riscontra quanto segue.

A. Patrimonio immobiliare: la ricorrente è comproprietaria nella misura del 50% di un appartamento sito nel comune di Scalea (Cs), identificato al catasto urbano al foglio 5 p.la 144, sub. 3 – 15 – 13, categoria A/3 classe 2 vani 4, per un valore della quota di proprietà pari ad euro 17.500,00. La comproprietaria dell'immobile è Borgonuovo Alessandra (c.f. BRGLSN 77B41F8390), sorella della ricorrente, la quale ha dichiarato la propria volontà di acquistare la quota della ricorrente al prezzo di euro 17.500,00, in conformità al valore della perizia di stima depositata in atti.

B. Patrimonio mobiliare.

La ricorrente è titolare di:

- i. reddito da lavoro dipendente con stipendio mensile di euro 1.500,00, oltre ad euro 350,00 mensili per assegno unico e al netto della somma di euro 500,00 mensili, percepita quale assegno di mantenimento per i figli, con tredicesima e quattordicesima mensilità;
- ii. conto corrente acceso presso Unicredit s.p.a. con saldo negativo al 28/1/2025 di euro 582,06;
- iii. polizza "Alleanza assicurazione vita", con premi versati al 14/1/2025 per euro 5.890,00;
- iv. motociclo Kymco, immatricolato il 23/9/2021, targato EX95631, acquistato in data 7/10/2022;
- v. motociclo KTM, immatricolato il 30/11/2015, targato EF03414, acquistato in data 7/2/2024;
- vi. autovettura Chevrolet, immatricolata il 25/10/2011, targata EH435HM, acquistata il 3/7/2024.

Tanto osservato, sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, posto che i suoi debiti ammontano ad euro 319.632,76, oltre euro 5.900,00 per l'attività prestata dall'OCC e ad euro 6.618,57 per le competenze legali. Si tratta di un importo tale da assorbire per intero il reddito mensile del ricorrente, al netto dell'assegno divorzile, da cui non residuerebbe



alcuna ulteriore somma per il soddisfacimento delle esigenze primarie del nucleo familiare, quantificate in euro 1.519,18 mensili.

La descritta situazione di dissesto e il patrimonio immobiliare e mobiliare in proprietà alla ricorrente giustificano il ricorso allo strumento della liquidazione controllata. La liquidazione controllata ha struttura e funzioni simili a quelle della liquidazione giudiziale, aprendosi con una sentenza che costituisce un apparato chiamato ad amministrare e a liquidare il patrimonio del debitore e a distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione; manca, quindi, l'elemento negoziale proprio delle altre procedure di sovraindebitamento;

verificato, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), ccii, in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, ccii, novellato a seguito dell'introduzione del c.d. correttivo ter, essendo detta relazione completa, altresì, dell'attestazione secondo cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

preso atto, inoltre, delle spese necessarie al mantenimento della ricorrente, ragion per cui si ritiene che debba lasciarsi nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.519,18, mentre i redditi ulteriori, oltre gli ipotetici beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

P.Q.M.

visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. ccii,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente BORGONUOVO GIORDANA.

Nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Sandulli.



Nomina Liquidatore l'Avv. Roberta Ventura, con studio in Gaeta (Lt), pec roberta.ventura90@pec.it.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza sull'immobile indicato in motivazione.

Autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza.

Dispone che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.519,18, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del proprio nucleo familiare.

Dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,



senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi alla ricorrente e al Liquidatore.

Così deciso in Cassino, il 2.10.2025

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott. Glauco Zaccardi

